

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1324

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DONZELLI

Modifica all’articolo 1370 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di esercizio dell’ufficio di difensore nel procedimento disciplinare nei confronti del militare

Presentata il 30 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in oggetto è volta a modificare il comma 2 dell’articolo 1370 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui prevede che un militare non possa esercitare l’ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi.

Tale divieto appare inspiegabilmente inopportuno e limitativo del diritto alla difesa, atteso che lede il diritto di ciascun militare di farsi assistere nell’ambito dei procedimenti disciplinari e di stato da un difensore di proprio gradimento, scelto liberamente, e che possa garantirgli un’adeguata difesa.

A sostegno di questa tesi, la stessa guida tecnica in merito alle procedure disciplinari, edita dal Ministero della difesa — Direzione generale del personale militare, nella sua edizione del 2016 prevede che

l’autorità militare procedente, nella scelta dei militari difensori d’ufficio, debba effettuare una valutazione analoga a quella prevista per la scelta dell’ufficiale inquirente nell’inchiesta formale relativa ai procedimenti di stato.

La finalità è quella di selezionare, per l’eventuale nomina a difensore d’ufficio, « solo persone con specifici requisiti di moralità, rettitudine e senso del dovere, prediligendo, in rapporto alla peculiarità e/o complessità delle circostanze, personale in possesso di un bagaglio culturale e tecnico-professionale che consenta di espletare in modo ottimale i compiti assegnati ».

È del tutto evidente l’incongruenza della norma sopra richiamata che, fissando un limite all’esercizio del mandato di difensore, si pone in contrasto con quanto indicato dalla Direzione generale per il personale militare, che chiede, invece, che sia

selezionato personale in possesso di un notevole bagaglio culturale e tecnico-professionale.

Allo stato attuale e nel momento storico odierno, la *ratio legis* della norma appare irrilevante, ma è certo che un congruo numero di militari che, per predisposizione

o cultura personale, si sono dimostrati eccellenti difensori sono nei fatti limitati nell'esercizio della difesa.

La presente proposta di legge, formata da un solo articolo, è quindi volta a modificare la norma in esame eliminando il limite delle sei difese nei dodici mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1370 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è soppresso.



18PDL0049960